

Organismo Pagatore AGEA

Ufficio monocratico
SEDE

**Organismo pagatore della Regione
Veneto - AVEPA**

Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA

**Organismo pagatore della Regione
Emilia-Romagna AGREA**

Largo Caduti del Lavoro, 640122
BOLOGNA

**Organismo pagatore della Regione
Lombardia - OPLO**

P.zza Città di Lombardia,1
20124 MILANO

**Organismo pagatore della Regione
Toscana ARTEA**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

Organismo Pagatore ARPEA

via Bogino, 23
10123 Torino

**Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano OPPAB**

Via Alto Adige, 50
39100 Bolzano

**Organismo Pagatore della P.A. di Trento
APPAG**

via G.B. Trener, 3
38100 Trento

**Organismo pagatore della Regione
Calabria ARCEA**

Cittadella regionale, 1° piano
Loc. Germaneto
81100 CATANZARO

**Organismo pagatore della Regione
Sardegna ARGEA**

Via Caprera, 8
09123 Cagliari

**Coordinamento CAA
Coldiretti**

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

CAA Confagricoltura

C.sa Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

CAA CIA

L.go Tevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

CAA Caf Agri

Via Nizza, 154
00198 ROMA

CAA degli Agricoltori

Via Piave 66
00187 Roma

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

e p.c.

**Masaf - Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari**

Via Quintino Sella, 42

00187 Roma

icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

**Masaf - Dipartimento delle Politiche
Europee e internazionali e dello sviluppo
rurale**

Via XX Settembre, 20

00187 Roma

**Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole**

Regione Veneto

*Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo,
Agricoltura e Sport*

Palazzo Sceriman

Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE)

e-mail: area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Regioni e PP.AA.

Loro sedi

SIN SpA

Via Curtatone 4/D

00185 ROMA

Leonardo SpA

Piazza Monte Grappa, 4

00195 ROMA

EY Advisory SpA

Via Aurora 43

00187 ROMA

Regioni e PP.AA.

Loro sedi

Oggetto: VITIVINICOLO – Addendum ad integrazione della circolare di Agea Coordinamento n. 9657 dell’8 febbraio 2022 in applicazione di quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1619 della commissione dell’8 agosto 2023.

A seguito della pubblicazione del nuovo **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1619 della commissione dell'8 agosto 2023**, recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi, si rende necessario integrare la **circolare di Agea Coordinamento n. 9657 dell'8 febbraio 2022**.

Il suddetto Regolamento di esecuzione n. 2023/1619 istituisce un'ulteriore deroga a quanto già stabilito con la circolare Agea che si intende qui integrare, in particolare, all'art. 3 viene stabilito che gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 (RRV) e 50 (Investimenti) di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il **3% del totale** delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Gli Stati membri provvedono a che tale deroga si applichi **soltanto ai viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023**.

Ciò comporta, come già stabilito con la circolare Agea dell'8 febbraio 2022, la possibilità che le norme contenute nel regolamento UE 1308/2013 e nei relativi regolamenti applicativi, continuino a trovare applicazione anche dopo il 31 dicembre 2022, a condizione, però, che **entro il 15 ottobre 2023**, le operazioni relative ai programmi di sostegno ancora in essere, e **soltanto per i viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023**, siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il **3%** del totale delle spese pianificate.

Così come già disponeva la circolare Agea Coordinamento che qui si integra, si ritiene necessario condizionare l'applicazione della suddetta disposizione alla presentazione all'Organismo Pagatore competente, da parte del beneficiario in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023 di cui all'Allegato I della legge n. 100 del 31 luglio 2023, di una rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023. Tale rendicontazione dovrà contenere l'elenco delle spese (**fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti**) atte a dimostrare che a quella data sia stato raggiunto almeno il **3% della spesa pianificata**. **Tali giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi all'Organismo Pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, dopo il 15 ottobre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023**. Si precisa, inoltre, che **devono essere concluse entro la data del 15 ottobre 2025 tutte le operazioni di pagamento da parte degli OP competenti**.

Tali giustificativi saranno successivamente oggetto di verifica puntuale in fase di rendicontazione finale da parte dello stesso Organismo Pagatore competente.

Si ribadisce che l'impegno a sostenere le spese nella percentuale indicata dal regolamento deve essere rispettato dal beneficiario del contributo, in quanto condizione essenziale per poter applicare la deroga.

La mancata presentazione delle dichiarazioni o il mancato rispetto di quanto ivi contenuto è equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento con conseguente revoca dell'aiuto.

Lo stesso Regolamento di esecuzione n. 2023/1619, all'art. 2, dispone che tutte le autorizzazioni all'impianto che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 scadono soltanto 12 mesi dopo la loro data iniziale di scadenza.

Inoltre, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l'impianto che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 di cui all'Allegato I della legge n. 100 del 31 luglio 2023, non sono passibili delle sanzioni amministrative, a condizione che comunichino alle autorità competenti **entro il 31 dicembre 2023** che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui sopra.

I viticoltori che beneficiano della proroga non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nella suddetta circolare Agea Coordinamento n. 9657 dell'8 febbraio 2022.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
(Dott. Salvatore Carfi)

*Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005*